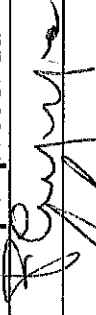
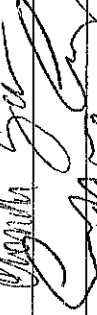
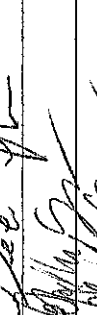
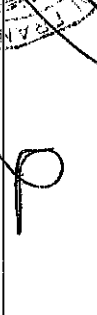


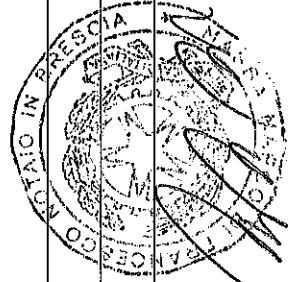
L'ABAF APS

Codice fiscale 94021610178 - Iscrizione Runts 237

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 19/12/2025 ORE 10,30

LISTA DELLE PRESENZE

Nominativo del Socio (o suo delegato)	Data	Firma per presenza
FRANCESCO CAQUEGRANA	19/12/2025	
ANDREA LORENZONI	19/12/2025	
DECO' CRISTIAN	19/12/2025	
ROSSELLA GUARISCO	19/12/2025	
GIUSEPPE CASIAGNOLI	19/12/2025	
DRAGO MIHAELA LUCRETIA	19/12/2025	
PAOLA SALENI	19/12/2025	
ALESSIA CAVICCHINI	19/12/2025	
POLVER AUGUSTINO	19/12/2025	
ANTONETTI MARCO (DELEGA DECO' CRISTIAN)	19/12/2025	
ZUCCHI SILVIA (DELEGA DECO' CRISTIAN)	19/12/2025	
RASI HASNA (DELEGA ROSSELLA GUARISCO)	19/12/2025	
CELA ANITA (DELEGA ROSSELLA GUARISCO)	19/12/2025	
ELKHARROUBI SANA (DELEGA PAOLA SALENI)	19/12/2025	
CORNIA ZHARETA (DEL. PAOLA SALENI)	19/12/2025	
BENDINELLI ANDREA (DEL MIHAELA DRAGO)	19/12/2025	





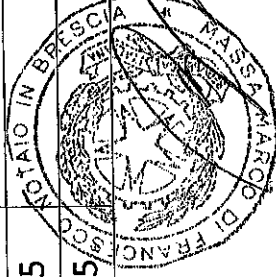
L'ABAF APS

Codice fiscale 94021610178 - Iscrizione Runtts 237

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 19/12/2025 ORE 10,30

LISTA DELLE PRESENZE

Nominativo del Socio (o suo delegato)	Data	Firma per presenza
MARCU FLORA (DEL. MIHAELA LORETTA DRAGO)	19/12/2025	<i>Michael</i>
MOSCHINI STEFANO (DEL. ALESSIA CAUICCHINI)	19/12/2025	<i>[Signature]</i>
SIGNORI CELESTE (DEL. ALESSIA CAUICCHINI)	19/12/2025	<i>[Signature]</i>
BENZI ELEONORA (DEL. VENTURELLI MARZIA)	19/12/2025	Venturelli Marzia
VENTURELLI MARZIA	19/12/2025	Venturelli Marzia
RACILA LUDMILA	19/12/2025	Racila Luoluita
LENZI ANNAPROCA	19/12/2025	<i>Anna Proca</i>
LINDA MUGAREU	19/12/2025	<i>[Signature]</i>
MOLINA ROMINA (DEL. LINDA MICHELETTI)	19/12/2025	<i>[Signature]</i>
FANG ZHOU SUI (DEL. LENZI ANNAPROCA)	19/12/2025	<i>[Signature]</i>
LUCA LEOPESIO	19/12/2025	<i>[Signature]</i>
ELIS DUHA	19/12/2025	<i>[Signature]</i>
	19/12/2025	
	19/12/2025	
	19/12/2025	
	19/12/2025	



Franco Cinghione

RELAZIONE GIURATA DI STIMA

(ai sensi dell'articolo 22, comma 4 del decreto legislativo n° 117 del 3 luglio 2017)



L'ABAF A.P.S.

Codice Fiscale: 94021610178

Via Giovanni Rambotti n° 7 - 25015 Desenzano del Garda (BS)

Iscrizione RUNTS di Brescia n° 237



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

Concetta Jessica PALMIERI

Dottore Commercialista iscritta al n° 2527/A Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brescia

Iscritto al n° 188515 del Registro dei Revisori Legali del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Via Frate n°11/C - 25081 - Bedizzole (BS)

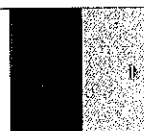
e-mail: cjessica.palmieri@gmail.com - PEC: concettajessica.palmieri@odcecbrescia.it

Indice

1.	Premessa	2
2.	Inquadramento normativo	2
3.	Ente oggetto di valutazione	5
4.	La documentazione esaminata	7
5.	Data di riferimento della stima	7
6.	Metodi di valutazione	7
6.1	Valutazione con il metodo patrimoniale	9
6.1.1	Rideterminazione dei valori contabili a valori correnti	10
6.1.2	Valutare l'impatto della fiscalità latente	11
7.	Conclusioni e attestazioni	12

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



1. **Premessa**

Io sottoscritta dottoressa **Concetta Jessica PALMIERI**, nata a Gela (CL) il 20 giugno 1989, C.F. **PLM CCT 89H60 D960L**, domiciliato presso il mio studio in Bedizzole (BS) via Frate n° 11/C, iscritta al n° **188515**, ai sensi del Decreto Legislativo n° 39 del 27 gennaio del 2010, nominata con Decreto Ministeriale del **17 aprile 2024**, pubblicato in **Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie Speciale**, numero **36**, del **3 maggio 2024**, del Registro dei Revisori Legali tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ho ricevuto incarico da "**L'ABAF – Associazione di Promozione Sociale**" (da qui "**L'ABAF**"), con sede in Desenzano del Garda (BS), via Giovanni Rambotti n° 7, Codice Fiscale 94021610178, iscritta al Registro Unico del Terzo Settore di Brescia (**RUNTS**) n° 237, di redigere la perizia giurata di stima prevista dall'articolo 22, comma 4 del Decreto Legislativo n° 117 del 3 luglio 2017, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione.

La valutazione è stata svolta sulla base delle seguenti considerazioni:

- è stata effettuata unicamente per la finalità sopra indicata e non può essere utilizzata per nessun altro fine;
- è stata effettuata in ipotesi di continuità di **L'ABAF**, sulla base delle informazioni e previsioni da essa fornite, **nell'assunto che esse siano complete, veritiere e accurate in ogni aspetto**; si è fatto, pertanto, pieno affidamento sulla veridicità e correttezza della documentazione fornita;
- non è stata accertata l'eventuale esistenza di passività di natura legale, fiscale, contrattuale, previdenziale connesse a problematiche non riportate nei bilanci messi a disposizione da **L'ABAF**.

Si precisa, inoltre, che la presente perizia non è stata elaborata come opinione di equità o come raccomandazione di investimento, ma rappresenta unicamente l'espressione di una valutazione del patrimonio di **L'ABAF** per i fini sopra indicati.

2. **Inquadramento normativo**

Gli Enti del Terzo Settore, ai sensi dell'articolo 22 del Decreto Legislativo n° 117 del 3 luglio 2017, possono acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (**RUNTS**).

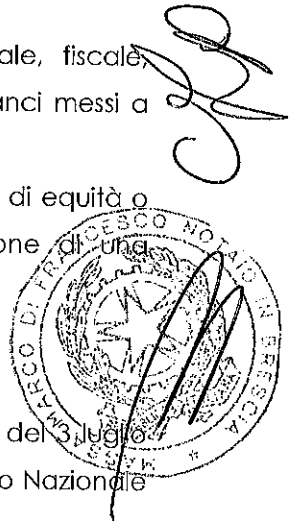
L'ABAF, in virtù del processo di migrazione "automatico" delle Associazioni di Promozione Sociale e delle Organizzazioni di Volontariato, con Atto Dirigenziale n° **4204/2021** della Provincia di Brescia, dal **28 dicembre 2021** è iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di Brescia, nella sezione **B) ASSOCIAZIONE DEI PROMOZIONE SOCIALE**, repertorio n° 237.

Ai fini del riconoscimento della personalità giuridica, tuttavia, l'attuale normativa, ossia il l'articolo 22 comma 4 del decreto legislativo n° 117 del 2017, richiede che le associazioni debbano avere un patrimonio minimo pari ad euro 15.000.

In particolare, l'articolo 22, comma 4 del decreto legislativo n° 117 del 2017, testualmente, prevede che "*Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una*



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI



somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni [...]. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro".

Ne consegue che, pur essendo l'ABAF, già iscritta al RUNTS, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica, è necessaria una perizia giurata di stima che attesti che l'associazione abbia un "patrimonio minimo", almeno, pari ad euro 15.000.

Il concetto di "**patrimonio minimo**" contenuto nell'articolo 22 del Decreto Legislativo n° 117 del 2017, tuttavia, è piuttosto confuso e contraddittorio, in quanto a volte viene utilizzata la locuzione "**somma liquida disponibile**", mentre altre volte viene usato il termine "**patrimonio**".

Da un punto di vista aziendalistico, però, questi due termini hanno un significato ben diverso.

Il concetto di "**somma liquida disponibile**" deriva alla voce C) IV "**Disponibilità liquide**" dello Schema di Stato Patrimoniale, contenuto nell'articolo 2424 del Codice civile. Il principio contabile nazionale OIC 14 emanato dall'Organismo Italiano di Contabilità fornisce un'interpretazione a questo concetto di "disponibilità liquide", definendolo come la somma di depositi bancari e postali, assegni, denaro e valori in cassa (ad esempio, marche da bollo o francobolli) **non vincolati** e, quindi, immediatamente utilizzabili per qualsiasi scopo.

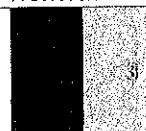
Il concetto di "**Patrimonio**", invece, è contenuto nella voce A) "Patrimonio Netto" dello Schema di Stato Patrimoniale, contenuta nell'articolo 2424 del Codice civile. Il principio contabile nazionale OIC 28 emanato dall'Organismo Italiano di Contabilità fornisce un'interpretazione a questo concetto di "Patrimonio", definendolo come la differenza delle attività e delle passività di cui si dota un ente per l'esercizio della sua attività.

Visto il confuso tenore letterale della normativa, la sottoscritta, ai fini della predisposizione della presente relazione di stima, si è chiesta se la verifica della sussistenza del patrimonio minimo dell'associazione l'ABAF debba essere intesa nel senso di verifica della "somma liquida disponibile" o del "patrimonio minimo".

L'articolo 22, comma 4, **primo periodo** del decreto legislativo 117 del 3 luglio 2017, **letteralmente**, parla di "**somma liquida e disponibile**", quindi, da una sua prima lettura parrebbe che ai fini del riconoscimento della personalità giuridica l'associazione l'ABAF debba disporre di un saldo attivo di conto corrente almeno pari ad euro 15.000.

Questa interpretazione della norma, tuttavia, non ha un senso logico, in quanto, a mero titolo esemplificativo, implicherebbe che, se l'associazione l'ABAF avesse un patrimonio immobiliare elevato, ma un saldo di conto corrente nullo, non potrebbero ottenere il riconoscimento della personalità giuridica, in quanto priva della "somma liquida disponibile" prevista dalla normativa attualmente vigente.

L'articolo 12 delle **preleggi**, invece, stabilisce che "Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, **e dalla intenzione del legislatore**". Da un'analisi congiunta delle normative



che disciplinano sia il mondo profit, sia gli enti del terzo settore sembrerebbe che l'intenzione del legislatore non sia quella di riconoscere la personalità giuridica alle sole associazioni che hanno almeno un saldo attivo di conto corrente, ossia una "somma liquida disponibile", almeno pari ad euro 15.000; basti pensare, ad esempio, che nel mondo profit, le società a responsabilità limitata, dotate di personalità giuridica, possono avere un patrimonio minimo di un solo euro.

Dalla data di entrata in vigore del Codice del Terzo settore, ad oggi, sono stati pubblicati alcuni **documenti di prassi** che, direttamente o indirettamente, cercano di fornire dei chiarimenti sull'accezione da attribuire al concetto di "patrimonio minimo" contenuto nell'articolo 22 del decreto legislativo n°117 del 3 luglio 2017. Anche questi documenti, però, non sempre ne chiariscono il significato. Ad esempio, la **Massima n° 5 del 12 gennaio 2021 del Consiglio Notarile di Milano – Commissione Terzo Settore** – stabilisce che con riferimento alla verifica della sussistenza del patrimonio minimo delle associazioni, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica per gli enti già operativi, la cui situazione patrimoniale presenterà evidentemente poste sia attive che passive, **non è sufficiente che la "somma minima disponibile" di cui all'articolo 22 del Codice del Terzo Settore risulti da una certificazione bancaria** che attesti il deposito della somma di euro 15.000 presso un conto corrente intestato all'ente, **"essendo, invece, necessario accertare che la situazione economico-patrimoniale dell'Associazione non presenti passività tali da annullare di fatto un eventuale fondo liquido (o altre attività) di cui si dimostri l'esistenza."**

La massima citata chiarisce, quindi, che ai fini della verifica della sussistenza del patrimonio minimo previsto dall'articolo 22 del Codice del Terzo Settore è necessario verificare il **patrimonio netto dell'ente, inteso come l'insieme delle attività e delle passività, che risultano dalle scritture contabili**, ma quando recita **"non è sufficiente che la "somma minima disponibile" di cui all'articolo 22 del Codice del Terzo Settore risulti da una certificazione bancaria"** cosa intende dire? Che la somma liquida disponibile di euro 15.000 debba, comunque, sussistere?

Per chiarire questo aspetto alla sottoscritta è parso opportuno tornare all'articolo 22, comma 4 del decreto legislativo 117 del 3 luglio 2017 che al primo periodo recita "Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni", mentre il secondo periodo recita che **"Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro"**. Di fatto è proprio il secondo periodo dell'articolo 22, comma 4 del decreto legislativo 117 del 3 luglio 2017 ad **"ammettere"** che il patrimonio di un ente del terzo settore possa essere costituito da beni diversi dal denaro e, in tale ipotesi, il loro valore deve risultare da una relazione giurata redatta da un revisore o da una società di revisione.

L'articolo 22, comma 5 del decreto legislativo 117 del 3 luglio 2017, poi, torna ad utilizzare la locuzione "patrimonio"; la normativa in questione, infatti, recita che "Quando risulta che il **patrimonio minimo** di cui al comma 4 è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono

senza indugio, in un'associazione, convocare l'assemblea per deliberare, ed in una fondazione deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente."

Di fatto, quindi, il legislatore applica agli enti del terzo settore, dotati di personalità giuridica, la stessa disciplina prevista per le società di capitali, che all'articolo 2482-bis del Codice civile, testualmente, recita che "Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti".

Nella seconda parte dell'articolo 22 del decreto legislativo 117 del 3 luglio 2017, quindi, il legislatore non parla più di somma liquida disponibile, bensì di patrimonio minimo, attribuendogli la stessa accezione che ha nelle società di capitali.

Di fatto, gli enti dotati di personalità giuridica, siano essi profit o non profit, per le obbligazioni contratte, rispondono solo con il proprio patrimonio. La relazione del revisore, quindi, serve a "garantire a terzi" che il patrimonio dell'ente (inteso come l'insieme delle attività e delle passività) su cui eventualmente potrebbero soddisfarsi, sia almeno pari a quello previsto dalla normativa vigente.

Alla luce delle riflessioni e delle considerazioni sopra riportate, la sottoscritta ritiene che la verifica del patrimonio minimo dell'associazione **L'ABAF**, potrebbe essere intesa, unicamente, come verifica dell'insieme **delle attività e delle passività di cui dispone un ente per l'esercizio della sua attività**. Tuttavia, poiché il contenuto letterale della norma non è chiaro, così come non sono chiari i documenti di prassi che dovrebbero chiarirne l'applicazione, prudenzialmente, per le finalità che qui interessano, alla sottoscritta è parso opportuno effettuare una duplice verifica, ossia accertarsi che, alla data assunta per la valutazione, sia il patrimonio netto dell'ente (inteso come differenza fra le attività e le passività), sia la somma liquida disponibile, siano almeno pari al limite previsto dalla normativa attualmente vigente, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica, che per le associazioni ammonta ad euro 15.000.

3. Ente oggetto di valutazione

L'ente oggetto di valutazione è "**L'ABAF – Associazione di Promozione Sociale**", costituita il **9 gennaio 2020**, con sede a Desenzano del Garda (BS), in via Giovanni Rambotti n° 7, Codice Fiscale 94021610178, numero di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore 237.

L'ABAF non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'associazione svolge la propria attività nei confronti dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. L'associazione, nel perseguimento delle proprie finalità svolge diverse attività di interesse generale, tra cui:

- ✓ interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge n° 328 del 8 novembre 2000 e s.m.i.; servizi e prestazioni di cui alla legge n° 104 del 5 febbraio 1992, e alla legge n° 112 del 22 giugno 2016 e s.m.i;
- ✓ educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge n° 53 del 28 marzo 2003 e s.m.i., nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- ✓ ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- ✓ organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- ✓ beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge n° 166 del 19 agosto 2016 e s.m.i., o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

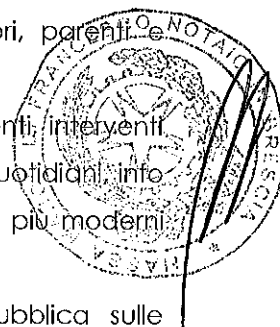
In particolare, l'associazione si occupa:

- ✓ della presa in carico e del trattamento abilitativo di minori con diagnosi di spettro autistico e disabilità correlate;
- ✓ dell'educazione, dell'istruzione e della formazione professionale, nonché delle attività culturali d'interesse sociale con finalità educative;
- ✓ dell'organizzazione e della gestione di attività ricreative inclusive di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della valorizzazione della diversità e dell'inclusione;
- ✓ di promuovere incontri per le famiglie con figli con autismo, focalizzandosi, in particolare, sulla diffusione della conoscenza dei più efficaci interventi abilitativi;
- ✓ di promuovere corsi di formazione sulle tecniche comportamentali di tipo ABA per insegnanti, istruttori sportivi, educatori, assistenti, istituti comprensivi, genitori, parenti e chiunque sia interessato;
- ✓ di creare azioni di informazione della collettività sulle origini, cause, trattamenti, interventi abilitativi e possibili cure per l'autismo anche attraverso eventi, presenza sui quotidiani, infografiche, video, newsletter, pubblicazioni di ogni genere utilizzando anche i più moderni mezzi informatici e dei social;
- ✓ di promuovere iniziative pubbliche al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle problematiche connesse all'autismo;
- ✓ di adoperarsi per realizzare una rete delle associazioni territoriali con le medesime finalità;
- ✓ di realizzazione di spazi adatti a garantire a bambini e persone con autismo o bisogni educativi speciali dei luoghi per attività di aggregazione, ricreazione ed attività sportive;
- ✓ di creare spazi e luoghi d'incontro per genitori, nonni e parenti di bambini e ragazzi con autismo o difficoltà di apprendimento.

Gli associati sono unicamente persone fisiche e il Consiglio Direttivo è composto dai seguenti consiglieri: **Francesco CINQUEGRANA (Presidente)**, **Alessandro POLVER (Vice - Presidente)**,



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. Cinquegrana'.

Giuseppe CASTAGNIDOLI (Consigliere e Segretario), Andrea LORENZONI (Consigliere e Tesoriere).

4. La documentazione esaminata

È stata acquisita la documentazione e gli elaborati contabili ed extracontabili necessari per l'espletamento dell'incarico e ottenute informazioni e delucidazioni dal Presidente dell'Associazione.

In particolare, le principali fonti utilizzate possono essere riepilogate come segue:

- bilanci degli esercizi chiusi al:
 - ✓ 31 dicembre 2022;
 - ✓ 31 dicembre 2023;
 - ✓ 31 dicembre 2024;
- bilancio di verifica al **30 settembre 2025**;
- libro cespiti;
- principali atti dell'associazione dalla data di costituzione ad oggi;
- informazioni e documenti sull'attività dell'associazione;
- informazioni e documenti in relazione alle singole voci dell'attivo e del passivo;
- altri elementi ed informazioni di natura contabile ed extracontabile ritenuti utili ai fini della presente perizia.

5. Data di riferimento della stima

La data assunta per la valutazione è il **30 settembre 2025**, tenuto conto, comunque, dei fatti di rilievo avvenuti tra la data assunta per la valutazione e la data di predisposizione della presente perizia.

La Massima n° 3 del 27 ottobre 2020 del Consiglio Notarile di Milano – Commissione Terzo Settore ha chiarito che in assenza di altri riferimenti normativi, si ritiene legittimo applicare la previsione contenuta nell'articolo 42-bis, comma 2 del codice civile (introdotto dall'articolo 98 del Decreto Legislativo n° 117 del 3 luglio 2017), che fissa in 120 giorni la data di aggiornamento della documentazione prevista per la trasformazione degli enti del libro primo del codice civile. La verifica della sussistenza del patrimonio minimo previsto per gli ETS, quindi, si reputa legittima se effettuata sulla base dei documenti contabili/patrimoniali aggiornati ad una data non anteriore a centoventi giorni rispetto a quella della delibera portante la decisione di iscriversi al RUNTS o di riconoscimento della personalità giuridica.

6. I metodi di valutazione

I criteri che possono essere utilizzati per la valutazione del patrimonio di un ente possono essere diversi in relazione alle singole fattispecie oggetto di analisi. Tra i diversi metodi elaborati dalla dottrina economico-aziendale si segnalano i seguenti: il metodo patrimoniale (semplice o

complesso), il metodo reddituale, il metodo misto patrimoniale-reddituale, il metodo finanziario ed il metodo dei multipli.

Ciascuno di questi metodi presenta dei punti di forza e dei punti di debolezza ed alcuni sono più adatti in certi contesti, mentre altri metodi sono più adatti in contesti diversi.

Ai fini della valutazione del patrimonio di **L'ABAF** è stato preso in considerazione unicamente il **metodo patrimoniale semplice**, in quanto la sottoscritta ritiene che gli altri metodi di valutazione non siano adeguati ai fini dell'attestazione di cui all'articolo 22, comma 4 del decreto legislativo n° 117 del 3 luglio 2017, ossia verificare che il patrimonio minimo dell'associazione, sia almeno pari ad euro 15.000.

Il **metodo reddituale**, infatti, presuppone che il valore di un ente sia determinato unicamente in funzione della sua capacità di produrre redditi futuri. Tuttavia, per un ente del terzo settore come L'ABAF, si ritiene inadeguato determinare il valore del suo patrimonio in funzione della sua capacità di produrre redditi futuri. L'ABAF, infatti, **non è** un ente lucrativo finalizzata a massimizzare il reddito, al fine della sua spartizione tra gli associati; al contrario, L'ABAF è un **ente senza scopo di lucro**, che ha finalità **civiche, solidaristiche e di utilità sociale**, e che nel rispetto del **principio dell'economicità**, inteso come **equilibrio** nella dimensione economica, patrimoniale e finanziaria, svolge diverse attività di interesse generale.

Il **metodo misto patrimoniale-reddituale**, invece, è un criterio di valutazione che ha come obbiettivo quello di ricercare un valore che tenga conto dell'obiettività del metodo patrimoniale, ma che tenga anche conto delle attese reddituali dell'ente.

Per le medesime considerazioni sopra riportate in relazione al metodo reddituale, si ritiene che anche il metodo misto patrimoniale-reddituale non sia adeguato alla valutazione del patrimonio di L'ABAF.

Il **metodo finanziario** è uno dei metodi particolarmente utilizzati per le **imprese quotate in borsa**. Tra i metodi finanziari, il più usato è il Discount Cash Flow (DCF) che è basato sulla determinazione del valore dei flussi di cassa attualizzati ad un tasso che esprime il rischio dell'ente.

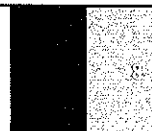
Questo valore indica la capacità di un ente di produrre flussi di cassa, al fine di soddisfare le aspettative di **remunerazione** dell'investitore.

Esistono due varianti del metodo finanziario: una detta **Equity Side** e l'altra detta **Asset Side**, che, in genere, è quella più utilizzata.

La variante dell'Equity Side determina il valore di un ente, scontando ad un certo tasso di attualizzazione il flusso di cassa libero per l'investitore (Free Cash Flow for Equity).

La variante dell'Asset Side determina invece il valore di un ente, scontando ad un certo tasso di attualizzazione il Free Cash Flow for Operating (FCFO), ovvero il flusso di cassa netto operativo generato dall'ente e disponibile sia per gli investitori, sia per titolari di capitali di debito.

Il metodo finanziario ha come aspetto positivo il fatto di essere razionale, ossia determina il valore di un ente in base ai flussi di cassa attesi, alla loro distribuzione temporale e al loro livello di rischio. Ha, tuttavia, come aspetto negativo il fatto che bisogna disporre di una buona base



informativa, sia per la determinazione dei flussi di cassa attesi, sia per la determinazione del tasso di attualizzazione ed è un metodo aggressivo, nel senso che **può condurre**, se usato con leggerezza, **a valori molto elevati e non sempre giustificabili**.

Anche il **metodo dei multipli** è un metodo di valutazione utilizzato principalmente per le società quotate. È un metodo empirico basato sulla determinazione del valore di un ente mettendo a confronto parametri significativi dello stesso, quali i ricavi, il cash flow, il reddito operativo e l'utile netto, con quelli di enti concorrenti.

Questo metodo presuppone che gli enti messi a confronto abbiano caratteristiche simili per il settore di appartenenza, per la localizzazione, ma anche per la notorietà.

Viste le loro caratteristiche, si ritiene, quindi, che anche il metodo finanziario ed il metodo dei multipli siano inadeguati per la valutazione di un ente no profit, in quanto sono metodo di valutazione più adatti per stimare il valore di **enti profit di grandi dimensioni**.

6.1 Valutazione con il metodo patrimoniale

La quantificazione del patrimonio di un ente con il metodo patrimoniale presuppone di andare a determinare il patrimonio netto rettificato, **alla data assunta per la valutazione**. Tale metodo si basa sul principio dell'espressione a valori correnti dei singoli componenti attivi e passivi che formano il patrimonio dell'ente. Con specifico riferimento ai componenti attivi, il processo valutativo può fare riferimento esclusivamente ai beni materiali ed agli oneri ad utilità pluriennale che risultano dalla situazione contabile dell'ente o, viceversa, tenere anche conto di quei beni immateriali spesso non contabilizzati, tra i quali si possono ricomprendere l'avviamento, i marchi, i brevetti, il know-how, l'immagine dell'ente, nonché il fattore "risorse umane" di cui un ente dispone. Questi due differenti approcci valutativi caratterizzano, rispettivamente, il **metodo patrimoniale semplice** ed il **metodo patrimoniale complesso**.

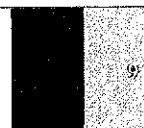
Considerato che l'ABAF non detiene beni immateriali per i quali si debba applicare uno specifico processo valutativo (ad esempio brevetti, marchi ecc.), ai fini della presente valutazione, si è proceduto alla determinazione del patrimonio dell'ente tramite l'utilizzo del metodo patrimoniale semplice.

Il metodo patrimoniale semplice è un criterio di valutazione particolarmente significativo per la valutazione del patrimonio degli Enti del Terzo Settore in quanto i valori ottenuti con tale criterio, **hanno il vantaggio della sicurezza e dell'affidabilità, perché non derivano da previsioni soggettive, ma da dati certi e oggettivi**.

Come anticipato sopra, **la data assunta per la valutazione è il 30 settembre 2025**.

Da un punto di vista operativo si è proceduto, pertanto, a:

- 1) rideterminare i valori contabili a valori correnti;
- 2) calcolare le plusvalenze e le minusvalenze latenti;
- 3) valutare l'impatto della fiscalità latente.



6.1.1 Rideterminazione dei valori contabili a valori correnti

La valutazione di un ente con il metodo patrimoniale semplice richiede un accurato esame di tutti gli aggregati del patrimonio, i quali vengono riespressi a valori correnti, che differiscono da quelli normalmente utilizzati per la redazione del bilancio di esercizio di un ente in funzionamento.

Con particolare riferimento alle poste dell'attivo si ha che:

- le immobilizzazioni materiali, relative a beni di proprietà di L'ABAF quali **impianti e macchinari e altri beni**, si ritiene prudente assumere ai fini della presente valutazione i valori netti contabili dei cespiti patrimoniali indicati nel bilancio al 30 settembre 2025, assumendo che il valore netto residuo da ammortizzare di tali beni rifletta il valore di mercato.

Nel dettaglio:

- ✓ **Gli impianti generici:** si riferiscono ad impianti installati nel corso del 2025 per la realizzazione di una stanza sensoriale, nonché all'impianto di condizionamento installato nel luogo in cui viene svolta l'attività d'interesse generale. Trattasi di impianti nuovi a cui, prudenzialmente, è stato attribuito il valore contabile di euro **2.253**.
- ✓ **I macchinari:** si riferiscono, unicamente, ad un tubo a bolle interattivo donato da un ente terzo. Esso ha un valore contabile di euro **1.111** (costo storico al netto del fondo ammortamento). Trattasi di un bene per il quale non si è rilevata obsolescenza né tecnica né economica né funzionale; ad esso, pertanto, è stato attribuito un valore corrente pari ad euro **1.111**.
- ✓ **Arredamenti:** il loro valore contabile è di euro **6.124** (costo storico al netto del fondo ammortamento). Trattasi di piccoli arredi di modico valore disponibili nel mese di ottobre 2024, per i quali non è stata rilevata una particolare obsolescenza; ad essi, pertanto, è stato attribuito un valore corrente pari ad euro **6.124**.
- **le disponibilità liquide** si riferiscono a saldi attivi di conto corrente, alla disponibilità residua sulle carte prepagate ed alla cassa disponibile. Esse sono valutate al valore nominale di euro **86.368**;
- **I risconti attivi** sono riferiti a costi non di competenza del periodo 1° gennaio 2025 – 30 settembre 2025 (trattasi, unicamente della quota parte di spese relative ad assicurazioni), sono stati determinati e contabilizzati nel pieno rispetto del principio di inerenza e competenza economica, pertanto è stato attribuito agli stessi il medesimo valore esposto nella contabilità, pari ad euro **433**;

Con particolare riferimento alle poste del passivo:

- **i debiti verso gli istituti di credito**, pur potendoli valutare al valore attuale, sono stati valutati, prudenzialmente, al valore nominale di euro **3.481**;



- i debiti verso fornitori si riferiscono a normali operazioni di natura commerciale, per i quali è stata effettuata una valutazione al valore nominale. Ad essi, pertanto, è stato attribuito un valore pari ad euro **1.238**.

6.1.2 Valutare l'impatto della fiscalità latente

La valutazione delle voci dell'attivo e del passivo, sulla base dei criteri sopra evidenziati, non fa emergere plusvalenze e minusvalenze latenti, in quanto i valori correnti coincidono con i valori contabili.

Si riportano nella seguente tabella le valutazioni effettuate per le voci dell'attivo e del passivo:

Stato patrimoniale al 30 settembre 2025 – Attivo		Valore contabile	Valore corrente
A) Quote associative o apporti ancora dovuti		-	-
B) Immobilizzazioni		9.488	9.488
I- Immobilizzazioni immateriali		-	-
II- Immobilizzazioni materiali		9.488	9.488
1) Terreni e fabbricati:		-	-
2) Impianti e macchinari		3.364	3.364
3) Attrezzature		-	-
4) Altri beni		6.124	6.124
Arredamento		6.124	6.124
III- Immobilizzazioni finanziarie		-	-
C) Attivo circolante		86.368	86.368
I- Rimanenze di magazzino		-	-
II- Crediti		-	-
12) Verso Altri		-	-
III- Attività finanziarie non immobilizzate		-	-
IV- Disponibilità liquide		86.368	86.368
D) Ratei e risconti		433	433
Totale Stato Patrimoniale Attivo		96.288	96.288
Stato patrimoniale al 30 settembre 2025 – Passivo		Valore contabile	Valore corrente
B) Fondo per rischi e oneri		-	-
C) Trattamento di fine rapporto		-	-
D) Debiti		4.718	4.718
4) verso banche		3.481	3.481
7) verso fornitori		1.238	1.238
E) Ratei e risconti		-	-
Totale Stato Patrimoniale Passivo		4.718	4.718
Patrimonio netto		91.570	91.570

Sulla base di tali considerazioni si ha che il valore del patrimonio di "L'ABAF – Associazione di Promozione Sociale", determinato con il metodo patrimoniale semplice sia pari ad euro **91.570**, di cui **€ 86.638** di disponibilità liquide.

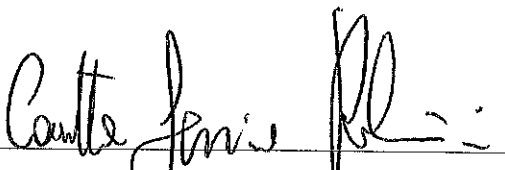
7. Conclusioni e attestazioni

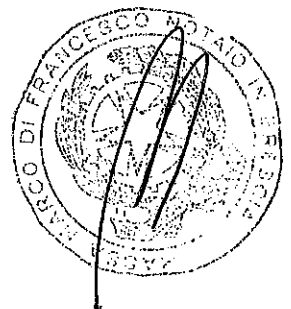
Io sottoscritta dottoressa **Concetta Jessica PALMIERI** nata a **Gela (CL)** il **20 giugno 1989**, codice fiscale **PLM CCT 89H60 D960L**, Revisore Legale iscritta al Registro dei Revisori Legali al numero **188515**, ai sensi del Decreto Legislativo n° 39 del 27 gennaio del 2010, nominata con Decreto Ministeriale del **17 aprile 2024**, pubblicato in **Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie Speciale**, numero **36**, del **3 maggio 2024**, a conclusione della propria relazione giurata di stima ed in esecuzione dell'incarico affidatomi

ATTESTO

che il patrimonio dell'Associazione "L'ABAF – Associazione di Promozione Sociale" con sede in Desenzano del Garda (BS), via Giovanni Rambotti n° 7, Codice Fiscale **94021610178**, numero di iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) n° **237**, alla data del **30 settembre 2025** è pari ad euro **91.570 (novantunomilacinquecentosettanta/00)**, di cui **€ 86.638** di disponibilità liquide e che, quindi, **non è inferiore al limite di euro 15.000 (quindicimila/00)**, di cui all'articolo 22, comma 4 del decreto legislativo n° 117 del 3 luglio 2017.

Brescia, 17 dicembre 2025


Concetta Jessica PALMIERI
Revisore Legale



Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del
d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 _____
Repertorio n. 6.112

VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI PERIZIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque
in questo giorno diciassette
del mese di dicembre

(17.12.2025)

In Brescia, nel mio studio principale in Via Solferino n.
55/M. Avanti a me Avv. **Marco Massa**, Notaio in Brescia, i-
scritto presso il Collegio Notarile di Brescia,

è presente la signora:

- **PALMIERI Concetta Jessica**, nata a Gela (CL) il 20 giugno
1989, residente e con domicilio fiscale in Bedizzole (BS),
Via Frate n. 11, codice fiscale PLM CCT 89H60 D960L, iscrit-
to all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Con-
tabili della provincia di Brescia al n.ro 2527 Sez. A ed al
Registro dei Revisori Legali al n.ro 188515 con D.M. del 17
aprile 2024 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana n. 36 del 3 maggio 2024, della cui identi-
tà personale io Notaio sono certo, la quale mi presenta il
documento - perizia che precede, da lei redatto, relativamen-
te alla Associazione "**L'ABAF - Associazione di Promozione So-
ciale**", con sede in Desenzano del Garda (BS), via Giovanni
Rambotti n° 7, Codice Fiscale 94021610178, iscritta al Regi-
stro Unico del Terzo Settore di Brescia (RUNTS) n° 237 chie-
dendo di asseverarlo con giuramento.

Aderendo alla richiesta io Notaio, la ammonisco, ai sensi di
legge, e la stessa presta quindi giuramento di rito, ripeten-
do la formula: "Giuro di aver bene e fedelmente proceduto al-
le operazioni affidatemi e di aver quindi redatto la perizia
che precede al solo scopo di far conoscere la verità".

Il presente verbale è stato da me letto al comparente.
Scritto con mezzo meccanico a sensi di legge da persona di
mia fiducia sotto mia direzione, consta di 1 (un) foglio di
solo parte della prima facciata.

Marco Massa



STATUTO

ASSOCIAZIONE "ASSOCIAZIONE L'ABAF APS – ETS"

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE

- 1.1 È costituito un ente del terzo settore, nella forma di associazione, denominato:
"L'ABAF – Associazione di promozione sociale" o "L'ABAF – A.p.S."
- 1.2 L'ente è una libera associazione, apartitica, apolitica, **senza scopo di lucro** che intende operare nel pieno rispetto della pari opportunità tra uomini e donne.
- 1.3 L'associazione è regolata dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo n°117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., di seguito "**Codice del Terzo settore**" o "**CTS**", dall'articolo 36 e seguenti del codice civile, dal presente statuto e dai successivi regolamenti che verranno di volta in volta emanati.
- 1.4 L'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "**Associazione di promozione sociale**" o dell'acronimo "**A.P.S.**" è obbligatorio, a sensi di legge.

ARTICOLO 2 - SEDE E DURATA

- 2.1 L'associazione ha sede legale nel comune di **Desenzano del Garda (BS)**, nei locali individuati dal Presidente ed approvati dal consiglio direttivo, e può istituire sedi e uffici operativi in Italia e all'estero, per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali.
- 2.2 Il trasferimento della sede legale all'interno del comune è deliberato dal consiglio direttivo e non costituisce variazione statutaria.
- 2.3 La durata dell'associazione è illimitata.

ARTICOLO 3 - SCOPO E OGGETTO

- 3.1 L'associazione **non ha scopo di lucro** e persegue **esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale**. L'associazione svolge la propria attività nei confronti dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
- 3.2 L'associazione, nel perseguimento delle proprie finalità svolge, in via esclusiva o principale, una o più delle seguenti **attività di interesse generale**, così come definite dalla normativa pro-tempore vigente:
- ✓ interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge n° 328 del 8 novembre 2000 e s.m.i.; servizi e prestazioni di cui alla legge n° 104 del 5 febbraio 1992, e alla legge n° 112 del 22 giugno 2016 e s.m.i;
 - ✓ prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - ✓ educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge n°53 del 28 marzo 2003 e s.m.i., nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;



- ✓ ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- ✓ organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- ✓ servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- ✓ cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- ✓ beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge n° 166 del 19 agosto 2016 e s.m.i., o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

A titolo esemplificativo, l'associazione si occupa:

- ✓ di creare e gestire infrastrutture per la presa in carico ed il trattamento abilitativo di persone con diagnosi di spettro autistico e disabilità correlate e sostenere economicamente Enti del Terzo settore che si occupano di ciò;
- ✓ dell'educazione, dell'istruzione e della formazione, nonché delle attività culturali d'interesse sociale con finalità educative, nonché di realizzare attività seminari e convegnistiche;
- ✓ dell'organizzazione e della gestione di attività ricreative e sportive inclusive di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura della valorizzazione della diversità e dell'inclusione;
- ✓ di promuovere incontri per le famiglie con figli con autismo, focalizzandosi, in particolare, sulla diffusione della conoscenza dei più efficaci interventi abilitativi;
- ✓ di promuovere corsi di formazione sulle tecniche comportamentali, quale ad esempio l'ABA, per insegnanti, istruttori sportivi, educatori, assistenti, istituti comprensivi, genitori, parenti e chiunque sia interessato;
- ✓ di creare azioni di informazione della collettività sulle origini, cause, trattamenti, interventi abilitativi e cure per l'autismo anche attraverso eventi, presenza sui quotidiani, into grafiche, video, newsletter, pubblicazioni di ogni genere utilizzando anche i più moderni mezzi in formatici e dei social;
- ✓ di promuovere iniziative pubbliche al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle problematiche connesse all'autismo;
- ✓ di adoperarsi per realizzare una rete delle associazioni territoriali con le medesime finalità;
- ✓ di realizzazione di spazi adatti a garantire a bambini e persone con autismo o bisogni educativi speciali dei luoghi per attività di aggregazione, ricreazione ed attività sportive;
- ✓ di creare o finanziare spazi e luoghi d'incontro per genitori, nonni e parenti di bambini e ragazzi con autismo o difficoltà di apprendimento.

- ✓ realizzare interventi di promozione della cultura dell'inclusione scolastica e più in generale della diversità e dell'inclusione sociale con progettazione ed implementazione di progetti in tal senso.

3.3 L'associazione potrà svolgere la propria attività in Italia e all'estero, direttamente o tramite accordi di cooperazione con altri enti o associazioni.

3.4 L'associazione nell'esercizio della propria attività può, ove sia ritenuto confacente ai propri interessi, in vista del perseguimento delle finalità statutarie, liberamente aderire ad altre associazioni e reti territoriali, stipulare accordi con organizzazioni ed enti, finanziare attività esterne o progetti, costituire o partecipare a società strumentali e di servizi, richiedere od ottenere contributi da Enti privati e pubblici, richiedere finanziamenti e partecipare a bandi pubblici e/o privati per la ricerca, l'innovazione, la cultura e la diffusione del sapere scientifico.

In via esemplificativa e non esaustiva, l'associazione potrà:

- ✓ stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statutari, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;
- ✓ stipulare convenzioni ed accordi per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- ✓ compiere ogni operazione strumentale al perseguimento del fine istituzionale, ivi compreso quello di natura economico-finanziaria, purché le medesime non assumano carattere di prevalenza rispetto all'attività principale;

3.5 L'associazione potrà svolgere **attività diverse**, così come definite dalla normativa ^{pro tempore} vigente, purché **siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale**, secondo i limiti e i limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale;

3.6 L'associazione potrà esercitare l'**attività di raccolta fondi**, così come definita dalla normativa ^{pro tempore} vigente – anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ARTICOLO 4 - PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE DELL'ASSOCIAZIONE

4.1 Il **patrimonio dell'associazione**, alla sua costituzione e successivamente, è costituito dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti testamentari, donazioni o trasferimenti, con qualunque modalità effettuati, vengano in proprietà dell'associazione.

Le **erogazioni liberali** possono essere di qualsiasi entità e sono, comunque, a fondo perduto; in nessun caso, e, quindi, nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione può, pertanto, farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'associazione.

I **lasciti testamentari** sono accettati **con beneficio d'inventario** dal consiglio direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.

Francesca Capryne



Anna Maria Casagrande

4.2 Il consiglio direttivo, annualmente, stabilisce l'importo della **quota associativa annuale**, che è intrasmissibile e non è rivalutabile.

4.3 Le **risorse economiche** con le quali l'associazione provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:

- ✓ i contributi degli associati che sono costituiti dalla quota associativa annuale, dai contributi mensili e dai contributi straordinari stabiliti dal consiglio direttivo, che ne determina l'ammontare;
- ✓ i contributi pubblici o privati di varia natura;
- ✓ i rimborsi derivanti dalle convenzioni;
- ✓ le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti;
- ✓ rendite patrimoniali;
- ✓ entrate derivanti dall'attività di raccolta fondi, svolta in conformità alle disposizioni contenute nel presente statuto e alla normativa pro-tempore vigente;
- ✓ entrate derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale, così come descritte nel presente statuto ed in conformità alle disposizioni normative pro-tempore vigenti;
- ✓ contributi dell'Unione Europea e di Organismi internazionali;
- ✓ entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse;
- ✓ ogni altra entrata compatibile con le finalità perseguite dall'associazione.

4.4 È vietato distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

4.5 Il patrimonio dell'associazione, ai fini dell'acquisizione della personalità giuridica, deve essere almeno pari all'importo previsto dalla normativa pro tempore vigente.

ARTICOLO 5 – AMMISSIONE - ESCLUSIONE E RECESSO

5.1 Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche, le associazioni di promozione sociale e gli altri enti del Terzo Settore o enti senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'associazione.

5.2 Sono vietate discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

5.3 Il numero minimo degli associati è quello previsto dalla normativa pro-tempore vigente in materia di associazioni di promozione sociale.

5.4 Non vi è un numero massimo di associati dell'associazione.

5.5 In caso di adesione all'associazione da parte di enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro, il numero delle associazioni di promozione sociale dovrà essere superiore al cinquanta per cento degli enti aderenti.

5.6 Ogni associato è tenuto annualmente al pagamento della **quota associativa annuale** nei tempi e nell'ammontare determinati dal consiglio direttivo.

5.7 La quota associativa non è trasferibile e non è soggetta a rivalutazione.

- 5.8 Non sono previste, e sono vietate, limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati, né sono previsti diritti di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, in qualunque forma, collegano la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
- 5.9 Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda scritta al consiglio direttivo dichiarando di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo statuto e gli eventuali Regolamenti.
- 5.10 Il consiglio direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti; la deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro degli associati. Il consiglio direttivo provvede a deliberare sulle domande di ammissione entro il termine massimo di 60 giorni dal ricevimento della domanda, decorso il quale la domanda s'intende senz'altro accolta. L'eventuale rigetto deve essere motivato. In caso di rigetto, l'aspirante associato, entro 60 giorni dalla comunicazione della delibera, può chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea degli Associati alla prima riunione utile.
- 5.11 La qualità di associato si perde per **decesso**, **recesso** o per **esclusione** secondo le norme del presente statuto.
- 5.12 Il consiglio direttivo è competente a deliberare in ordine all'**esclusione** di un associato, che può aver luogo per:
- ✓ **morosità**: nel caso in cui un associato, in mora con il pagamento della quota associativa annuale deliberata dal consiglio direttivo, non abbia provveduto alla regolarizzazione nonostante invito scritto/orale, entro un termine fissato dal Presidente;
 - ✓ **gravi violazione delle norme statutarie e/o regolamentari**;
 - ✓ **altri gravi motivi**.
- 5.13 La delibera di esclusione del consiglio direttivo deve essere motivata e ratificata dall'Assemblea alla prima riunione utile.
- 5.14 La delibera di esclusione è comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla sua adozione ed annotata nel libro degli associati.
- 5.15 Nel caso l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, entro 60 giorni dall'adozione della delibera, può adire all'autorità giudiziaria; in tal caso l'efficacia della delibera di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell'ente preposto.

ARTICOLO 6 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

- 6.1 L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso, senza oneri per l'associato.
- 6.2 Gli associati hanno tutti uguali diritti: fra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È, pertanto, espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti gli associati godono del diritto di elettorato attivo e passivo.
- 6.3 L'adesione all'associazione comporta per l'associato:



Recesso Cuiusque

- recesso Cinquante*
- ✓ il diritto di voto in assemblea, che per gli associati di minore età verrà espresso da chi ne esercita la patria potestà;
 - ✓ il diritto di esaminare i libri sociali;
 - ✓ il diritto di denuncia di fatti ritenuti censurabili all'organo di controllo, se nominato, in mancanza all'Assemblea;
 - ✓ il diritto di intervento in assemblea;
 - ✓ il diritto di recesso dall'associazione;

6.4 Tutti gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione, il consiglio direttivo dovrà intervenire e prendere i provvedimenti che riterrà più opportuni.

6.5 Tutti gli associati sono tenuti al **pagamento della quota associativa annuale**.

ARTICOLO 7 - ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

7.1 L'associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, iscritti in un apposito registro.

7.2 L'attività di volontariato è svolta in modo personale e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

7.3 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l'associazione può solo rimborsare al volontario le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata.

7.4 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

7.5 L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati solo quando ciò sia necessario allo svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità.

7.6 In ogni caso, il numero dei lavoratori impegnati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati, o ai limiti che verranno di volta in volta definiti dalla normativa pro-tempore vigente.

7.7 **I volontari dell'associazione sono assicurati contro gli infortuni e alle malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.**

ARTICOLO 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

8.1 Sono organi dell'associazione:

- ✓ l'assemblea degli associati;
- ✓ il consiglio direttivo;
- ✓ il Presidente del consiglio direttivo;

- ✓ l'organo di controllo e l'organo di revisione, se nominati;

ARTICOLO 9 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

- 9.1 L'assemblea è composta da tutti gli associati dell'associazione ed è l'organo sovrano della stessa. È presieduta dal Presidente del consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente del consiglio direttivo o, in sua assenza, da un associato nominato dall'assemblea.
- 9.2 In assemblea hanno diritto di voto tutti coloro **che sono iscritti nel libro degli associati e che siano in regola con il versamento delle quote associative.**
Ciascun associato ha diritto a un voto.
Il socio che non possa intervenire in assemblea può farsi rappresentare da un altro socio, con delega scritta, nei limiti massimi di **tre deleghe** previsti per ogni associato.
- 9.4 L'assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure con delibera del consiglio direttivo o qualora ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli associati o da almeno due membri del consiglio direttivo, oppure dall'organo di controllo o dall'organo di revisione legale se previsti.
- 9.5 L'assemblea è convocata almeno **cinque giorni** prima della data fissata per la prima convocazione della stessa.
- 9.6 L'assemblea è convocata dal consiglio direttivo con avviso contenente il luogo, la data di svolgimento in prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione è da affiggersi in modo visibile nei locali della sede operativa e pubblicizzato con mezzi ritenuti idonei da parte del consiglio direttivo.
- 9.7 L'assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.
- 9.8 È possibile tenere le riunioni dell'assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati e ciò alle seguenti condizioni, delle quali dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
 - che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
 - che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire,

MASSIMO CINCQUEPES
dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante;

- qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con una sede distaccata, l'Assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata per una data successiva;
- qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con una sede distaccata, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.

9.9 L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione che è coadiuvato da un segretario eletto dai presenti all'apertura di ogni seduta dell'assemblea; il segretario dovrà coadiuvare il presidente nella gestione dell'assemblea e redigere il verbale della seduta.

9.10 Il verbale della seduta è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

9.11 L'assemblea è **ordinaria** o **straordinaria** e tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri.

L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, **entro il 30 aprile** o, qualora particolari esigenze della vita dell'associazione lo richiedano, **entro il 30 giugno**, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

9.12 **In tutte le assemblee**, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza in proprio o per delega di **almeno la metà dei suoi componenti**; in seconda convocazione, che può tenersi anche due ore dopo la prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti in proprio o per delega, conformemente alle disposizioni di codice civile.

9.13 Le delibere delle assemblee sono assunte a maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle delibere dell'assemblea degli associati.

9.14 Sono riservate alla competenza dell'**assemblea ordinaria**:

- ✓ la nomina e la revoca del Presidente, dei membri del consiglio direttivo, determinandone anche la consistenza numerica, dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione;
- ✓ l'approvazione del bilancio consuntivo, la destinazione del risultato d'esercizio e l'approvazione del documento di programmazione economica;
- ✓ l'approvazione dei bilanci sociali redatti, in via facoltativa od obbligatoriamente al superamento delle soglie di legge previste, ai sensi dell'articolo 14 del Codice del Terzo Settore;
- ✓ delineare gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- ✓ l'approvazione di eventuali regolamenti redatti dal consiglio direttivo e ritenuti utili per il miglior funzionamento dell'associazione e il raggiungimento delle sue finalità;
- ✓ delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- ✓ delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

9.15 Sono riservate alla competenza dell'**assemblea straordinaria**:

- ✓ deliberare sulle modifiche al presente statuto;
 - ✓ deliberare sulla trasformazione, la fusione, la scissione dell'associazione;
 - ✓ deliberare sullo scioglimento anticipato dell'associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio, acquisito il parere preventivo ed attuata la procedura prevista dalla normativa pro tempore vigente.
- 9.16** Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, tanto in prima quanto in seconda convocazione.
- 9.17** Per le modifiche da apportare allo statuto valgono i quorum costitutivi e deliberativi previsti al punto 9.12 e 9.13.
- 9.18** Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo Statuto obbligano tutti gli Associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

ARTICOLO 10 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 10.1** L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto, a scelta dell'assemblea, da un **minimo di 3** a un **massimo di 7** membri, compresi il Presidente e il Vicepresidente.
- 10.2** Il consiglio direttivo dura in carica **tre anni** e i membri scaduti possono essere rieletti.
- 10.3** Il consiglio elegge nel proprio seno un Presidente e un Vicepresidente, ove a tali nomine non abbia provveduto l'assemblea degli associati.
- 10.4** Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate ai fini dello svolgimento delle funzioni entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente previste da apposito Regolamento.
- 10.5** Il consiglio direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età.
- 10.6** Il consiglio direttivo si riunisce dietro convocazione del Presidente ogni qualvolta ve ne sia bisogno sia per iniziativa del Presidente, sia per richiesta scritta e motivata di almeno due consiglieri.
- 10.7** Le adunanze sono indette con invito scritto, a mezzo lettera, e-mail, o qualsiasi altro mezzo che garantisca la conoscenza della convocazione e dell'ordine del giorno, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da far pervenire al domicilio degli interessati almeno **tre giorni** prima delle sedute ordinarie e almeno **24 ore** prima delle sedute straordinarie.
- 10.8** Il consiglio direttivo può essere convocato presso la sede sociale od altrove, anche per video o teleconferenza con le medesime modalità stabilite per l'assemblea, a cura del Presidente, del Vicepresidente, ed ogni volta che uno dei consiglieri o l'eventuale organo di controllo ne facciano richiesta per iscritto.
- 10.9** Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del consiglio direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.



Associazione Bresciana

10.10 Delle riunioni del consiglio è sempre redatto il relativo verbale che sarà sottoscritto dal presidente e dal segretario, a sarà disponibile presso la sede dell'associazione per tutti coloro che ne abbiano motivata ragione alla visione.

10.11 Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazioni.

Esso procede, inoltre:

- ✓ alla predisposizione dei bilanci ed alla loro presentazione all'assemblea;
- ✓ alla predisposizione di eventuali regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione da parte dell'assemblea;
- ✓ ad individuare nei limiti previsti dalla legge, le attività diverse, rispetto alle attività di interesse generale, purché, ad esse secondarie e strumentali.

10.10⁴ Il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'associazione o per gravi motivi può essere revocato con delibera assembleare. La deliberazione è comunicata all'interessato a cura del consiglio direttivo entro 60 giorni dalla sua adozione ed è immediatamente esecutiva. Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, può adire all'autorità giudiziaria entro 60 giorni dall'adozione della delibera; in tal caso l'efficacia della delibera di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell'ente preposto.

10.11 Il venir meno della maggioranza dei membri del consiglio direttivo, comporta la decadenza dell'intero organo. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il vicepresidente ovvero il più anziano di età fra i membri del consiglio direttivo rimasti in carica, procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo consiglio direttivo.

ARTICOLO 11 – IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

11.1 Il Presidente del consiglio direttivo è anche Presidente dell'associazione.

11.2 Il Presidente del consiglio direttivo, ove a tale nomina non abbia provveduto l'assemblea degli associati, è eletto a maggioranza assoluta dei voti dal consiglio nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età.

11.3 Il Presidente dura in carica per tre anni.

11.4 Al Presidente spetta la rappresentanza dell'associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio; eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

11.5 Al Presidente dell'associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal consiglio direttivo, al quale, comunque, il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione; in casi eccezionali di necessità e di urgenza il presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Annesso Cinque



- 11.6 Il Presidente convoca e presiede l'assemblea, il consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
- 11.7 Il Presidente cura la predisposizione del bilancio consuntivo, e, dell'eventuale bilancio preventivo, da sottoporre per l'approvazione, al consiglio direttivo e poi all'assemblea, corredandoli di idonee relazioni oltre che di tutta la documentazione prevista dalla legge.

ARTICOLO 12 – IL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 12.1 Il consiglio direttivo può nominare un vicepresidente, il quale sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni; il solo intervento del vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ARTICOLO 13 – SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 13.1 Il consiglio direttivo può nominare un segretario svolgente la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea, del consiglio direttivo e coadiuva il Presidente e il consiglio direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione.
- 13.2 Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle assemblee, del consiglio direttivo nonché del libro degli associati dell'associazione.
- 13.3 Il segretario è nominato dal consiglio direttivo fra gli associati. L'incarico è svolto, salvo diversa e motivata determinazione del consiglio direttivo, a titolo volontario e gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio.

ARTICOLO 14 – IL TESORIERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 14.1 Il consiglio direttivo può nominare un tesoriere, con le stesse modalità previste per la nomina del Segretario.
- 14.2 Il tesoriere è responsabile, insieme al Presidente e al consiglio direttivo per quanto riguarda le competenze attribuite loro dalla legge e dal presente statuto, della tenuta di idonea documentazione della quale risulta la gestione economica e finanziaria dell'associazione nonché della regolare tenuta dei libri sociali.
- 14.3 Il tesoriere segue i movimenti contabili dell'associazione e le relative registrazioni, cura l'impianto contabile e coadiuva il Presidente ed il consiglio direttivo nell'ambito della formazione del bilancio consuntivo, nonché degli eventuali bilanci preventivi e bilanci sociali.

ARTICOLO 15 - ORGANO DI CONTROLLO E ORGANO DI REVISIONE.

- 15.1 L'organo di controllo e l'organo di revisione, entrambi anche in forma monocratica, possono coincidere e sono nominati al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o, facoltativamente, su delibera dell'assemblea.



Presidente
Chiodone

- Decreto Circonfuso*
- 15.2** Nel caso di nomina obbligatoria ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile ed essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, dell'articolo 2397 del Codice civile; nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
- 15.3** Ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge, l'associazione nomina un revisore legale o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
- 15.4** L'organo di controllo e l'organo di revisione, ove non obbligatori per legge, sono organi meramente facoltativi, ma ove nominati esercitano le loro funzioni e operano in base alla legge e alla prassi prevista in materia.
- 15.5** I membri dell'organo di controllo e dell'organo di revisione durano in carica **tre esercizi**, sono rieleggibili e decadono alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina.
- 15.6** L'organo di controllo, alla prima seduta utile, elegge il suo Presidente.
- 15.7** La carica di organo di controllo e di organo di revisione è incompatibile con quella di membro del consiglio direttivo.
- 15.8** L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- 15.9** All'organo di controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla Legge.
- 15.10** L'organo di controllo e l'organo di revisione relazionano al consiglio direttivo e all'assemblea in merito all'attività svolta almeno una volta all'anno in occasione dell'assemblea di approvazione del bilancio.
- 15.11** I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 16 - BILANCIO

- 16.1** Gli esercizi dell'associazione chiudono il **31 dicembre di ogni anno**.
- 16.2** Entro il mese di **marzo** di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio di esercizio da sottoporre all'assemblea degli associati.
- 16.3** Il consiglio direttivo, ove lo ritenga opportuno, può predisporre anche il bilancio preventivo dell'esercizio successivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro il mese di dicembre di ciascun anno.
- 16.4** Il bilancio è redatto nel rispetto delle modalità previste dalla normativa pro tempore vigente.
- 16.5** Nei casi previsti dalla legge l'associazione redigerà il bilancio sociale.
- 16.6** I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti

coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'associazione a spese del richiedente.

- 16.7** Entro il 30 aprile o, qualora particolari esigenze della vita dell'associazione lo richiedano, entro il 30 giugno, il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'assemblea degli associati.

ARTICOLO 17 – AVANZI DI GESTIONE

- 17.1** Gli utili o gli avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle ad esse direttamente connesse.
- 17.2** Vi è divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ARTICOLO 18 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

- 18.1** Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene:
- a) il libro degli associati,
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea,
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo,
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e/o dell'organo di revisione.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti dal consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

- 18.2** Agli associati è garantito il diritto di esaminare i libri sociali rivolgendo apposita istanza al Presidente, il quale renderà possibile l'esame presso la sede legale dell'associazione o presso altri luoghi nei quali siano depositati i libri stessi, entro i trenta giorni successivi.

ARTICOLO 19 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

- 19.1** Lo scioglimento dell'associazione dovrà essere deciso da un'apposita assemblea straordinaria opportunamente convocata, che delibererà anche in relazione alla procedura di liquidazione ed alla nomina degli eventuali liquidatori.
- 19.2** In caso di estinzione o scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell'associazione è devoluto, previo parere positivo del RUNTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore. Il parere è reso dal RUNTS entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, in ipotesi di silenzio da parte del RUNTS, il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere del RUNTS sono nulli.

ARTICOLO 20 - CONTROVERSIE

- 20.1** Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà soggetta alla



Francesco Maso Marco

procedura di mediazione di cui al Decreto Legislativo n° 28 del 2010 e s.m.i. da svolgersi presso un organismo di mediazione accreditato, con sede nella città ove ha sede legale in quel momento l'associazione, scelto di comune accordo fra le parti contendenti.

20.2 Esperito inutilmente il tentativo di cui sopra la controversia sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

20.3 Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

20.4 L'arbitro sarà scelto dal Presidente del Tribunale di **Brescia**.

ARTICOLO 21 – FORO COMPETENTE

21.1 Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo, tutte le controversie a cui il presente statuto potrà dar luogo, tanto per quel che riguarda la sua validità che per la sua interpretazione, la sua esecuzione, la sua cessazione od il suo annullamento, saranno esclusivamente di competenza del Foro di **Brescia**.

ARTICOLO 22 – LEGGE APPLICABILE

22.1 Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto sono applicabili le disposizioni di cui al Decreto legislativo n° 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., in materia di **Associazioni di promozione sociale** e di enti del terzo settore nonché, per quanto non previsto e in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile.

Francesca C. [signature]

[signature]

